

CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento della

FORNITURA DI

TRA

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Via Elio Chianesi 53, 00144- C.F.02153140583 e part. Iva 01033011006, di seguito denominati "IFO", rappresentati dal Direttore Generale dr. Francesco Ripa di Meana, nato a Roma il 2.05.1951, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00248 del 23 novembre 2016, domiciliato per la carica come sopra;

E

la con sede , partita iva e C.F. , n. d'iscrizione al Registro delle Imprese di , di seguito chiamata "Società" o "Impresa", rappresentata da , nato a , quale legale rappresentante, domiciliato per la carica ove sopra, munito dei necessari poteri,

PREMESSO:

che gli IFO, con deliberazione n. del hanno indetto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta, da espletarsi mediante sistema telematico, per l'affidamento della fornitura di per un periodo die per un importo a base di gara di € di cui € quali costi della sicurezza rischi interferenti, oltre IVA ...%;

disposto di cui all'art. 103, del D.Lgs. 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

e confermato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto del contratto

Gli IFO affidano alla società con sede , Via , la fornitura di, per un periodo di anni, come esattamente riportato nei seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente collazionati ad esso, ma conservati presso la Stazione Appaltante:

- capitolato tecnico;
- offerta tecnica.

Articolo 2

Importo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto è stabilito per tutta la durata dell'appalto in € , di cui € per oneri della sicurezza IVA esclusa, importo complessivo € iva inclusa.

Articolo 3

Norme regolatrici dell'appalto

Tutte le norme, patti e condizioni, che regolano l'appalto sono contenute nel presente Contratto e nel capitolato tecnico, quest'ultimo ben noto all'Impresa aggiudicataria

dell'appalto stesso, nel disciplinare e nell'offerta dell'appaltatore.

Articolo 4

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del Contratto.

3. Salva espressa deroga, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente

all'aggiudicazione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente, assumendosi il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato, che potrà accedere negli uffici del Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Contratto, a:

- a. fornire i prodotti oggetto del lotto aggiudicato, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico e in tutti gli altri atti di gara;
- b. erogare tutti i servizi previsti dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
- c. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti del Committente, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- d. osservare integralmente tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla normativa vigente in materia di

sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

e. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di adeguata preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, il tutto coerentemente a quanto proposto in sede di Offerta Tecnica;

f. in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dal Committente entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;

g. in tutti i casi, effettuare la consegna / reintegro anche per un singolo pezzo;

h. confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara;

i. eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;

j. manlevare e tenere indenne il Committente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni propri derivanti da difetti delle forniture;

k. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio.

Articolo 6

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione degli ordini di consegna il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nella documentazione di gara o successivamente modificati dal Committente.

2. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine stabilito, IFO potrà procedere all'acquisto presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente, di tutti o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura. Detto acquisto avverrà con diritto di rivalsa del medesimo Committente su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dalla ditta stessa per i conseguenti eventuali maggiori oneri.

3. Nel caso in cui il ritardo della consegna dei prodotti sia riconducibile a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, il Committente si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa

vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa del medesimo Committente su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dalla ditta stessa per i conseguenti eventuali maggiori oneri.

4. Qualora i prodotti oggetto di un ordine di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell'ordine medesimo, il Fornitore:

- non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo, compenso o indennizzo;

- dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale ritiro dei prodotti;

- sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all'esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell'ordine.

Articolo 7

Controllo quali/quantitativo

1. IFO si riserva il diritto di effettuare controlli sulla qualità del prodotto fornito. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal Capitolato e relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate al successivo articolo.

2. La firma apposta sul documento di consegna, all'atto del ricevimento della merce, farà fede esclusivamente ai fini della corrispondenza del numero di colli ricevuti.

3. L'accertamento in ordine alla quantità di merce

contenuta in ciascun collo sarà effettuata esclusivamente dal personale delegato del Committente, anche in epoca successiva alla consegna. Tale accertamento farà fede ad ogni effetto.

4. L'accettazione della merce da parte del Committente non esonererà il Fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi dei prodotti, apparenti od occulti, ancorché non rilevati all'atto della consegna; analogamente l'accettazione non esonererà il Fornitore da eventuali responsabilità per contestazioni insorte all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

5. Nel caso in cui al momento dell'utilizzo dei prodotti, il Committente rilevasse vizi o difformità degli stessi, non riconoscibili in precedenza, il Committente potrà richiedere la sostituzione di detti prodotti, secondo le modalità indicate all'articolo successivo.

Articolo 8

Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire

1. In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i casi di consegna in ritardo dei prodotti, consegna di quantità di prodotti eccedenti quelle richieste) il Committente metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare.

2. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando

con il Committente le modalità di ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi di deposito garantiti.

3. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dal Committente all'ordine cui la fattura si riferisce, e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornitura.

4. Il Fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti contestati (difformità di qualità). Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati, si procederà secondo le modalità indicate al successivo articolo "Penali". Dopo 30 (trenta) giorni il Committente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo fax al Fornitore stesso.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.

2. Il pagamento delle fatture avverrà mediante rimessa

diretta a mezzo mandato entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento fattura, comunque secondo quanto evidenziato nel disciplinare di gara. Rimane inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

3. L'importo di ciascuna fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate in compensazione, come determinate nelle modalità descritte nel successivo Articolo 12, fatta comunque salva l'applicazione delle ritenute di legge.

4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note, a mezzo PEC, le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel

presente contratto e nella documentazione di gara. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi, da parte del Committente, con lettera raccomandata a/r.

Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono:

IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BIC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c/o
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx filiale di xxxxxxxxx (xxxxxxx) - xxxxxxxxx,
xxxx

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

4. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il

presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

6. Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita a pena di nullità assoluta apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà del Committente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente, alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia

ove ha sede la stessa.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme

le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e

S.m.

Articolo 11

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Articolo 12

Penali

1. Nel caso di ritardo nella consegna rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico sarà dovuta una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

2. Nel caso in cui la qualità dei prodotti consegnati risulti difforme rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico ed il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati, sarà applicata una penale massima pari al 1 per cento dell'importo dei prodotti consegnati.

3. Qualora il ritardo nell'adempimento comporti una penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate) oppure qualora si riscontri un grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio della procedura di cui all'art.108 del D.Lgs. n° 50/2016.

4. In ogni caso, l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 13

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha costituito a favore del Committente una garanzia fideiussoria con i seguenti dati:

xx

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia

dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione, per l'applicazione delle penali.

4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 14

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati le informazioni ed i dati, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi.

5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di riservatezza e protezione dei dati.

Articolo 15

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture degli IFO, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

3. Il Fornitore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose degli IFO o di terzi, che possano derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando gli IFO da ogni responsabilità. A tale scopo, il Fornitore dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale adeguato per ogni evento dannoso o sinistro, e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per gli IFO.

5. Il Fornitore, infine, assume a proprio carico le responsabilità inerenti la corretta esecuzione in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, anche se connessi a rivendicazioni di tutele afferenti alla salute sul lavoro minacciata dal virus covid-19, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione delle prestazioni e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

6. Il Fornitore allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa del Fornitore.

7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici degli IFO competenti in materia.

8. Qualora il Fornitore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, gli IFO restano autorizzati a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo al Fornitore.

9. Qualora il Fornitore non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.

10. Come specificato, il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale del Fornitore stesso.

11. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie

spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti degli IFO, in contraddittorio con i rappresentanti del Fornitore.

12. In caso di mancato riscontro del Fornitore, nel termine di 5 (cinque) giorni, all'invito volto all'anzidetto accertamento ovvero di assenza dei rappresentanti del Fornitore nel giorno e luogo fissati per la rilevazione, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti di IFO, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 16

Risoluzione

1. Il Committente potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata AR, nei seguenti casi:

- a) gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui,

intentate contro IFO, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

f) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;

g) inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007 e s.m.i.;

h) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sui lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

i) cessione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal successivo Articolo 22;

j) applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

2. In tutti i predetti casi di risoluzione, il Committente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti. In questo caso il Committente si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.

3. Il Committente si avvarrà della clausola risolutiva

espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluna delle ipotesi delittuose, previste all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, che comportano l'esclusione di un operatore economico da procedure di appalto o concessione.

4. Il presente contratto si intende risolto di diritto qualora dovesse essere accertata la carenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 in capo all'affidatario, nonché nell'ipotesi di accertata esistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.

5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Articolo 17

Recesso

1. Il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte,

in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

d. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il

rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.

e. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sui lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/08;

f. cessione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 22.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti interruzione di pubblico servizio e comunque alcun danno alcuno per il Committente. In caso di recesso del Committente, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Articolo 18

Causa di forza maggiore

1. Il Fornitore non potrà invocare gli interventi normativi finalizzati al contenimento della diffusione del covid-19 per giustificare l'inadempimento, anche parziale o temporaneo, in quanto trattasi di circostanze già note o comunque ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del

contratto e pertanto estranee al concetto di straordinarietà e imprevedibilità che postula necessariamente la causa di forza maggiore.

2. Ai sensi del presente articolo, con la locuzione "interventi normativi" si fa riferimento a qualsiasi provvedimento (emanato anche da amministrazioni sub centrali e comunque volto a incidere sulle posizioni soggettive degli operatori economici) destinato a spiegare la propria efficacia nell'ambito dell'azione di contrasto alla pandemia di covid-19.

Articolo 19

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei

lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

3. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Articolo 20

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti del Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi nonché le spese giudiziali e legali a carico del medesimo Committente. Il Committente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Committente, quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 21

Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente contratto il Fornitore individua nel sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti del Committente.

2. I dati di contatto del Responsabile della commessa verranno comunicati a IFO prima dell'avvio della fornitura .

3. L'eventuale sostituzione dell'Incaricato Referente dovrà essere tempestivamente portata a conoscenza del Committente.

Articolo 22

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le

modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale in ottemperanza ad obblighi di legge ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa di IFO.

3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

4. Il Fornitore ha l'obbligo di non effettuare alcuna operazione di trattamento (raccolta, comunicazione, diffusione, registrazione, conservazione, utilizzo, ecc.) di dati personali ovvero qualsiasi informazione idonea ad indentificare in modo diretto o indiretto una persona fisica per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

5. Il Fornitore si impegna ad adottare adeguate misure tecniche ed organizzative ex art. 32 del Regolamento 2016/679 in conformità dei principi *privacy by design* e *privacy by default*;

6. Il Fornitore si obbliga a segnalare tempestivamente agli IFO - Titolare del trattamento - eventuali violazioni di sicurezza e/o comportamenti anomali che possano anche solo potenzialmente violare i diritti e le libertà delle persone fisiche;

7. Con separato atto, allegato e parte integrante del presente contratto, gli IFO, nella qualità di Titolare del

Trattamento, nominano il Fornitore responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 23

Cessione di credito, di contratto e subappalto

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

2. Relativamente ai crediti non ancora maturati, la cessione ha efficacia, ai sensi dell'art. 106, comma 13, D Lgs. 150/2016, qualora la stazione appaltante faccia pervenire, al cedente e al cessionario, l'accettazione entro 45 (quarantacinque) giorni;

3. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche per ordini di acquisto diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificati, nelle forme previste ex lege, al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991

4. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il

Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

5. La cessione del contratto è vietata.

6. in materia di subappalto trova applicazione l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 24

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc., ad eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 25

Foro competente

Fermo il disposto degli articoli 205 e 206 e 208 del D.Lgs 50/2016 in ordine ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore ed il Committente, è competente in via esclusiva il Foro di Roma, ai sensi dell'art. 25 c.p.c.

Articolo 26

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Con la stipula del presente contratto il Committente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs. 50/2016, nomina la _____ in qualità di Responsabile del Procedimento e la _____ quale Direttore dell'Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dalla normativa di settore.

Articolo 27

Aggiornamento tecnologico

Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente il Committente sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture.

Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare al

Contratto ed ai suoi allegati quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune, nei limiti della disciplina posta dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 28

Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Il Fornitore si obbliga a consentire, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.

Articolo 29

Cessata produzione

1. Il Fornitore si impegna a comunicare in modo tempestivo ogni imperfezione o malfunzionamento dei prodotti aggiudicati.

2. In caso di ritiro del prodotto dal mercato, ovvero cessata produzione dello stesso, è fatta salva la possibilità che il Fornitore metta a disposizione del Committente prodotto equivalente o superiore in sostituzione a quelli oggetto del ritiro/ cessata produzione, a medesime condizioni economiche, la cui valutazione di idoneità sarà rimessa all'insindacabile e motivato giudizio del Committente. In caso di valutazione

negativa, il Committente potrà procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tale caso, al Fornitore saranno addebitate le spese sostenute in più dal Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Fornitore senza pregiudizio dei diritti del committente sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.30

Documenti

Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti depositati agli atti degli IFO, da intendersi integralmente riprodotti e trascritti, che costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente collazionati ad esso, ma conservati presso la Stazione

Appaltante:

- il capitolato speciale di appalto e tutti i suoi allegati;
- il disciplinare di gara;
- l'offerta tecnico-economica della società;
- la documentazione amministrativa presentata in sede di gara;
- la deliberazione IFO n. del 20/05/2020 di aggiudicazione;
- la documentazione richiesta dagli IFO dopo l'aggiudicazione.

Roma addì

Il Direttore Generale f.f.

La Societa'

(Dr.ssa Laura Figorilli)*

(

)*

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile la SOCIETA'
dichiara di approvare specificatamente gli artt. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25 e 29 del presente
contratto, nonché tutti i documenti che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto e che si intendono
qui riportati integralmente.

Roma lì

La Società

()*

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e
norme collegate.

Roma lì